



---

**DELIBERAZIONE N° VII / 15302      Seduta del 28 NOV. 2003**

---

*Presidente*                      **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali*        VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente  
GIAN CARLO ABELLI  
ETTORE ALBERTONI  
MAURIZIO BERNARDO  
CARLO BORSANI  
ROMANO COLOZZI  
MASSIMO CORSARO  
~~GUIDO DELLA FRERA~~

ALBERTO GUGLIELMO  
CARLO LIO  
ALESSANDRO MONETA  
FRANCO NICOLI CRISTIANI  
DOMENICO PISANI  
GIORGIO POZZI  
MARIO SCOTTI  
MASSIMO ZANELLO

*Massimo Busconi*

*Con l'assistenza del Segretario*    Maurizio Sala

*Su proposta dell'Assessore*        alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

*Oggetto*

Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata "OSPEDALE CIVILE CASA DI RIPOSO" con sede legale nel comune di Cavriana (MN) in fondazione ONLUS senza scopo di lucro.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.  
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

*Il Dirigente*

*Avv. Caterina Perazzo*

*Il Direttore Generale*

*Dr. Umberto Fazzone*

*L'atto si compone di 04 pagine  
di cui 10 pagine di allegati,  
parte integrante.*



VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117 della Costituzione specificando quali siano le materie sulle quali le regioni a statuto ordinario possono esplicare l'esclusiva potestà legislativa;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che evidenzia la necessità di procedere alla riforma delle discipline delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attraverso l'adeguamento della relativa normativa regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/462 del 13 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTI inoltre:

- gli articoli 14 e 16 del Codice Civile;
- l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- gli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" approvato con D.G.R. n. 3793 del 16 marzo 2001;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTI altresì:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 23 dicembre 2002 n. 11699 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che:

- con nota del 26.09.2003, prot. n. 967, (ns. prot. n. G1.2003.0015935 del 29.09.2003) il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto la trasformazione dell'istituzione denominata "OSPEDALE CIVILE CASA DI RIPOSO" in fondazione ONLUS senza scopo di lucro e la contestuale approvazione del nuovo statuto che disciplinerà l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;





- con nota del 19.09.2003, il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto, al comune di sede legale dell'istituzione, l'emissione del parere previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003;

**EVIDENZIATO** che la documentazione acquisita consente di rilevare:

- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 16 prot. n. 942 del 16.09.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone la trasformazione dell'I.P.A.B. in oggetto in fondazione ONLUS senza scopo di lucro;
- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 16 prot. n. 942 del 16.09.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone l'approvazione del nuovo testo statutario previsto per l'amministrazione dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;
- il parere del comune di sede legale dell'I.P.A.B. di cui trattasi, favorevole alla trasformazione dell'istituzione in fondazione senza scopo di lucro, espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 prot. n. 7455 del 23.09.2003;
- l'esistenza della documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 11/2003;

**DATO ATTO** che non sono pervenute comunicazioni contenenti elementi di conoscenza ostativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi in persona giuridica privata senza scopo di lucro;

**PRESO ATTO** che con la trasformazione di cui trattasi la fondazione ONLUS intende avvalersi della disciplina speciale introdotta, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con il decreto legislativo n. 460/1997;

**RILEVATO** che:

- il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. dell'ente n. 15 prot. n. 941 del 16.09.2003;
- il patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta, dal Dott. Arch. Sergio Spazzini nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 10.12.1959 e iscritto al n. 174 dell'Albo degli architetti della provincia di Mantova, in data 08.09.2003 ed asseverata in data 09.09.2003 presso la cancelleria del Tribunale di Castiglione delle Stiviere (MN), successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 15 prot. n. 941 del 16.09.2003;
- l'ente dichiara di non essere proprietario di alcun bene di interesse storico-artistico;

**RITENUTO** necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge


**DELIBERA**





1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata "OSPEDALE CIVILE CASA DI RIPOSO" avente sede legale nel Comune di Cavriana (MN);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 16 prot. n. 942 del 16.09.2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di "FONDAZIONE SAN BIAGIO - ONLUS" come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della "FONDAZIONE SAN BIAGIO - ONLUS" con sede in Cavriana (MN) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;
5. di disporre altresì che la "FONDAZIONE SAN BIAGIO - ONLUS", derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO



*[Handwritten signature]*




# STATUTO

DELLA

FONDAZIONE

SAN BIAGIO

ONLUS

*Donella*  
*Donella*  
  
*Donella*

## PREMESSE

L'istituzione, eretta in Ente Morale per iniziativa della locale Congregazione di Carità con Regio Decreto del 24/11/1927, nasce con lo scopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento degli infermi. Il patrimonio iniziale dell'Ente ammonta a £. 237.000. Inizialmente l'Ente viene gestito dalla Congregazione di Carità, trasformatasi poi nel 1937 in Ente Comunale di Assistenza. Dopo lo scioglimento dell'E.C.A., avvenuto nel 1978, l'Ente assume piena autonomia con un proprio Consiglio.



**Art. 1**

**-Denominazione e sede-**

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata " FONDAZIONE SAN BIAGIO ONLUS" con sede legale a Cavriana provincia di Mantova in via San Rocco n. 15.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

**Art. 2**


**-Scopi istituzionali-**

1. La Fondazione, senza finalità di lucro, ha esclusivo scopo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità.

2. La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

*Isabella Donati*



*AA*





**Art. 3**  
**- Patrimonio -**

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi così come evidenziati dalla situazione patrimoniale risultante al 31 luglio del corrente anno, approvata con deliberazione n. 15 del 16/09/03 del Collegio Commissariale che riporta un saldo finale di patrimonio netto pari a euro 3.176.000,00.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
  - a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
  - b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  - c) contributi a destinazione vincolata.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

*Patruella Boncel*

**Art. 4**  
**-Mezzi finanziari-**

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
  - a) rendite patrimoniali,
  - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
  - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
  - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 5**

#### **-Organi-**

1. Sono organi dell'Istituzione:
  - a) Il Presidente;
  - b) Il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 6**

#### **-Presidente-**

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente.

#### **Art. 7**

#### **-Compiti del Presidente-**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
  1. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,

*Fabrizio Bonelli*



*[Handwritten signature]*






2. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima Seduta immediatamente successiva
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente

#### Art. 8

#### -Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dal Sindaco del Comune di Cavriana.  
I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente svolgono il loro incarico a titolo onorifico e gratuito.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili,
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
4. Non possono essere nominati in qualità di Amministratori e sono incompatibili i soggetti di cui commi 13 e 14 dell'art. 8 L.R. 1/2003
5. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica.

*N. Fabella*



*[Signature]*



### Art. 9

#### **-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 10

#### **-Decadenza e cessazione dei consiglieri-**

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio d'Amministrazione.
3. I membri del Consiglio d'Amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute decadono dalla carica.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.


### Art. 11

#### **-Adunanze del Consiglio di amministrazione-**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati



Bo...  
R...  
A...



almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.


3. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è convocato dal Vice Presidente.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

### Art . 12

#### **-Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.
3. Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
4. A parità di voti prevale il voto del Presidente;
5. Le modifiche del presente Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti l'organo d'amministrazione della Fondazione;
6. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
7. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

*R. Fabella Bonelli*



### Art. 13

#### **-Compiti del Consiglio di amministrazione-**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. In particolare il Consiglio:
  - a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
  - b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
  - c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
  - d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della fondazione;
  - e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
  - f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
  - g) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale
  - h) approva il conto economico di previsione;

*Roberta Lorenzini*



### Art. 14

#### **- Amministrazione – Direttore Segretario-**

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto del Segretario, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Presidente, predispone l'istruttoria dei progetti delle deliberazioni sottoposti al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è Capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni ed a tale titolo assume in via aggiuntiva la figura professionale di Direttore Amministrativo.




**Art. 15**

**-Disciplina del personale-**

1. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Segretario ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

*fabiana bonel*



**Art. 16**

**-Esercizio finanziario-**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio consuntivo e ad approvare il Conto Economico di Previsione.
3. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura..

**Art17**

**- Norme sull'estinzione -**

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.



3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

**Art. 18**

**-Norme sulla devoluzione del patrimonio-**

1. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

**Art. 19**

**-Norme generali-**

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Cavriana, 16 Settembre 2003

**IL DIRETTORE SEGRETARIO**


*(Dott. Adriano Robazzi)*



**IL PRESIDENTE**

*(Dott.ssa Maria Gabriella Donelli)*

*M. Gabriella Donelli*



*Donelli*  
*Donelli*  
